

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 02.06.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n.9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA SpA.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n.12 del 22 marzo 2020: recepimento del documento “Gestione informatizzata dei posti letto Covid-19” proposto dal CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) anche sulla corretta adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Ordinanza n.13 del 22 marzo 2020: sulla gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n.19 del 30 marzo 2020: garantita la mobilità del personale delle strutture convenzionate e dei volontari impegnati nelle attività afferenti la gestione del Banco alimentare dirette alla raccolta e alla distribuzione di generi di prima necessità.

Ordinanza n.20 del 31 marzo 2020: garantita la mobilità alle Caritas Diocesane, alle Caritas Parrocchiali e agli enti gestori del terzo settore ad esse collegate al fine di proseguire nell’attività di quotidiana raccolta dei beni alimentari, di redistribuzione alle strutture che assistono i poveri e nello svolgimento del servizio di consegna a domicilio.

Ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020: Assistenza sociosanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie.

Ordinanza n. 25 del 7 aprile 2020: disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19.

Ordinanza n. 28 dell'8 aprile 2020 - fino alla conclusione dell'emergenza: implementazione del coinvolgimento delle Case di Cura private accreditate attraverso appositi accordi di collaborazione.

Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020: misure per le strutture eroganti, in regime residenziale, di prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie; priorità di accesso alle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie dei pazienti no-covid provenienti da Presidi Ospedalieri pubblici rispetto a quelli provenienti dal territorio, fino al termine dello stato di emergenza.

Ordinanza n. 33 del 10 aprile 2020 - per 60 giorni: telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico.

Ordinanza n. 34 del 10 aprile 2020 – per 60 giorni: telemedicina applicata al diabete.

Ordinanza n. 38 del 16 aprile 2020 – Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo.

Ordinanza n. 39 del 18 aprile 2020 – I Direttori Generali delle ASL devono disporre affinché sia rispettato il vigente “Protocollo operativo per prelievo campioni biologici, comunicazione risultati test, ricognizione e predisposizione dati clinici e statistici”.

Ordinanza n. 41 del 20 aprile 2020 – indicazioni tecnico - organizzative di gestione dell’assistenza a pazienti con malattia rara nella situazione emergenziale da COVID-19, al fine di garantire uniformità degli standards e delle procedure, equità di accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutte le parti interessate; nell’Allegato A il “Percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara”.

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- **per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;**

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le nuove ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste; i temi di interesse per il settore in giallo.

- questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;
- i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni.

Ordinanza n. 48 del 24 aprile 2020- fino alla durata della emergenza Covid-19: sospeso il termine perentorio del 31 gennaio per la domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale; le domande sono istruite dal Servizio regionale competente nel più breve tempo possibile, con il fine di poter consentire una celere iscrizione della Organizzazione che ha fatto richiesta e l'aggiornamento dell'Elenco territoriale, che deve avvenire a cadenza mensile, a partire dal mese di maggio 2020.

Ordinanza n. 53 del 3 maggio 2020: approvazione del Documento tecnico "Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19", Allegato n. 1) all'ordinanza; entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione prevista l'istituzione, in ciascuna ASL della Regione Abruzzo, dell'Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale (UCAT).

Ordinanza n. 55 del 5 maggio 2020:

- viene raccomandato alle ASL, **l'adozione di un piano di graduale ripresa delle attività sanitarie finora sospese**, gestite sia dalle strutture pubbliche in regime istituzionale e libero professionale, che private accreditate, autorizzate e in convenzione, che tenga conto delle singole specificità organizzative, strutturali e di contesto in coerenza con il cronoprogramma definito nell'Allegato 1 e previa predisposizione di precise misure di prevenzione e protezione di tutti i soggetti che afferiscono alle strutture sanitarie per esigenze di salute, di lavoro o di carattere sociale;
- raccomandata l'adozione delle misure generali di accesso alle strutture ospedaliere/sanitarie ed in particolare la **regolamentazione degli accessi di personale dipendente, visitatori e pazienti** indicate nelle pagg. 3-4 dell'Allegato A;
- raccomandato alle Direzioni Aziendali di pianificare la graduale riattivazione dall'11 al 18 maggio per tutti i ricoveri medici e chirurgici programmati in classe di priorità B e, dal 18 maggio, dei ricoveri in dayhospital;
- raccomandata, per gli interventi chirurgici in emergenza, in urgenza e programmati in regime di ricovero, l'adozione delle misure descritte nell'Allegato A;
- proseguita la sospensione temporanea delle attività ambulatoriali per le priorità P (Programmata);
- consentita alle ASL la riattivazione della libera professione intramuraria per le discipline e le strutture in cui riprende l'analoga attività istituzionale, nel periodo intercorrente dall'11 al 18 maggio;
- nell'ambito delle prestazioni non procrastinabili rientrano quelle da garantire ai pazienti che sono stati affetti da COVID-19 e che, benché dimessi dall'ospedale perché risultati negativi al virus, necessitano ancora di controlli per la presenza di complicanze;
- raccomandata l'adozione per la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, **a partire dall'11 maggio**, la modalità di erogazione del servizio in presenza o a distanza di cui all'Allegato A;
- disposta la graduale e completa ripresa delle Cure Domiciliari Integrate di II livello, Cure Domiciliari Integrate di III livello, Cure palliative domiciliari di livello base, Cure palliative domiciliari di livello specialistico, **a partire dall'11 maggio**;
- disposta a cura delle Aziende Sanitarie la graduale ripresa di tutte le cure Domiciliari, **a partire dal 18 maggio**, raccomandando che siano rispettate le idonee misure operative volte a garantire il contenimento del rischio epidemiologico;
- garantita la ripresa dell'accesso alle strutture che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e accreditate per i casi indifferibili e relativi agli utenti particolarmente fragili, anche dal punto di vista della rete familiare e sociale in cui vivono, **a partire dall'11 maggio**;

- garantiti i test diagnostici correlati agli screening oncologici, di I e II livello, **a partire dal 18 maggio.**

Ordinanza n. 60 del 15 maggio 2020- dal 18 maggio:

- conferma delle attuali modalità di erogazione della assistenza sanitaria di base negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute;
- restano ferme le disposizioni che consentono di continuare ad assicurare telematicamente o a distanza (telefono, mail) una parte delle attività connesse alle prescrizioni farmaceutiche;
- autorizzazione ai MMG/PLS a ripetere le prescrizioni di farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per la durata dello stato di emergenza;
- ripresa delle visite medico legali in ambito assistenziale e delle attività ambulatoriali inerenti la medicina dello sport;
- **consentito il graduale ripristino della attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS, con le seguenti modalità:**
 - **l'attività di informazione scientifica relativa a farmaci e dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il medico interessato;**
 - **privilegiare l'informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;**
 - **l'attività face to face può essere effettuata purchè nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19;**
- individuazione di percorsi appropriati che garantiscano prestazioni di Assistenza protesica e integrativa improntate alla massima tutela dei soggetti fragili aventi diritto;
- affidamento alle ASL, per quanto espresso nel documento tecnico allegato e nel presente atto, della corretta attuazione delle procedure previste.

Ordinanza n. 62 del 20 maggio 2020:

- approvati i Protocolli di Sicurezza allegati alla presente: 1. per l'esercizio delle attività di ristorazione e bar; 2. per l'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti; 3. per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia; 4. per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere; 5. per l'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici; 6. per l'esercizio delle attività dei rifugi; 7. per l'esercizio delle attività degli agriturismi; 8. per l'esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica; 9. per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche; 10. per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa; 11. per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer; 12. per sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti; 13. per le attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali; 14. per le attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nonché di caccia; 15. per i trasporti e la logistica; 16. per le attività sportive e motorie;
- consentite le attività economiche, produttive e sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
- sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;
- consentite le professioni della montagna;
- i soggetti che erogano le attività formative, accreditate e non, nonché coloro che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, ove non altrimenti eseguibili se non in presenza, sono autorizzati ad eseguire/far eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati al prossimo riavvio delle attività stesse;
- le attività non specificamente sospese dalle disposizioni statali e regionali a partire dal 18 maggio 2020, e non indicate nelle Linee Guida adottate a livello nazionale con il DPCM 17

maggio 2020 e nei Protocolli di Sicurezza approvati con la presente, si svolgono nel rispetto delle Linee Guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni del DPCM 17 maggio 2020;

- per le attività economiche, produttive e sociali non contemplate dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale con il DPCM 17 maggio 2020.

Ordinanza n. 63 del 22 maggio 2020: dal 22 maggio, consentita la navigazione con unità da diporto; il luogo di partenza e quello di destinazione devono essere entrambi situati nella Regione Abruzzo; obbligatoria l'osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all'imbarcazione, sulle banchine e in porto (v. allegato).

Ordinanza n. 64 del 22 maggio 2020: dal 25 maggio consentita la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti.

Ordinanza n. 65 del 22 maggio 2020 - dal 23 maggio fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- approvati i Protocolli di Sicurezza allegati alla presente ordinanza: 1. per gli uffici aperti al pubblico 2. per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura 3. per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde 4. per l'esercizio dei parchi zoologici 5. per l'esercizio dei parchi avventura; consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate in questi Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
- consentite le professioni delle guide ambientali escursioniste.;
- consentito all'interno dei parchi acquatici eseguire gli interventi necessari finalizzati alla riapertura;
- gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove.

Ordinanza n. 66 del 27 maggio 2020: Disposizioni tecnicogestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive.

Ordinanza n. 67 del 28 maggio 2020: per quanto riguarda i percorsi di formazione professionale e di istruzione, recepite le Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni, che individuano un set di elementi minimi operativi da applicare a tutte le tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province Autonome; **dal 28 maggio** consentita pertanto la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione, nella modalità in presenza e la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio.

Ordinanza n. 68 del 28 maggio 2020 - fino al 30 settembre: approvazione Protocollo di Sicurezza Sistemi e Impianti a Fune censiti sul territorio regionale.

Ordinanza n. 69 del 29 maggio 2020 – dal 29 maggio fino alla fine dell'emergenza: modifiche integrazioni del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione in spiaggia.

BASILICATA

Ordinanza n. 13 del 31 marzo 2020: sino **31 luglio** nuove modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Ordinanza n. 25 del 1° giugno 2020 – dal 3 giugno al 14 giugno:

- vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- obbligo sull'intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, nelle aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita e comunque in

tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l'accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all'aperto all'interno di mercati, ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni, dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso delle mascherine e dei soggetti che svolgono attività motoria o sportiva;

- gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del DL n. 19/2020;

- premettendo che tutte le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni del 16 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020, annesse alla presente ordinanza, e nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida adottati a livello nazionale, **sono consentiti:**

- le attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante;
- le attività delle agenzie di viaggio, del servizio di noleggio veicoli e altre attrezzature, dei servizi di trasporto taxi e non di linea e degli altri servizi di supporto alle imprese;
- le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie;
- le attività inerenti i servizi per la persona;
- la ripresa delle esperienze formative attraverso l'esercizio degli stage e dei tirocini extracurricolari in modalità in presenza negli ambiti di lavoro ove non vi siano restrizioni all'esercizio delle attività; la prestazione in presenza di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza; lo svolgimento in modalità in presenza degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore; nei luoghi di lavoro resta ferma l'applicazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e parti sociali, nonché di altri protocolli sottoscritti per settori di singola competenza;
- **l'attività degli informatori scientifici del farmaco**, agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, sanitari e di cosmetici, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 25 maggio 2020;
- le attività dei servizi di istruzione, delle agenzie di commercio e immobiliari, le attività di gestione dei parchi, orti botanici, giardini zoologici, delle riserve naturali e simili;
- le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale, in strutture pubbliche o private a porte chiuse; restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati;
- l'attività sportiva e l'attività motoria all'aperto, purché nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; anche nelle strutture, negli impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri natatori ecc;
- la pesca sportiva e ricreativa, la nautica da diporto su mezzi privati, l'attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali, l'attività degli esercizi di cura e toelettatura degli animali da compagnia, il prelievo selettivo della specie cinghiale, la raccolta di prodotti selvatici non legnosi, le attività della silvi coltura e delle altre attività forestali, le attività di manutenzione delle aree verdi, le attività di prevenzione e lotta antincendio, il monitoraggio faunistico;
- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici;
- le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale; consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili;

- le attività delle strutture turistico ricettive, anche all'aria aperta, alberghiere ed extralberghiere, bed & breakfast, villaggi, locazioni brevi, agriturismi o residenze di campagna, case vacanze, campeggi, rifugi escursionistici e le altre tipologie extralberghiere;
- la ripresa delle attività dei centri per il benessere fisico e delle strutture termali;
- la ripresa delle attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi acquatici, giostre, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante; autorizzata l'attività delle aree attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private;
- le attività dei centri e dei circoli culturali e ricreativi;
- l'apertura al pubblico dei musei, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, delle guide, degli accompagnatori turistici e delle professioni della montagna;
- le attività diurne ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, per l'infanzia e l'adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati, del privato sociale e delle associazioni sportivo dilettantistiche, relativamente alla fascia di età 3-17 anni.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 a operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali.

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020 – dal 27 aprile: consentite le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate nonché presso gli studi medici professionali; **le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni.**

Ordinanza n. 42 del 15 maggio 2020: consentito lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per l'attività di selezione del cinghiale.

Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;
- vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata; ad eccezione dei bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- consentita l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali anche presso i presidi ospedalieri, sia quelli direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie che quelli afferenti alle Aziende Ospedaliere, precedentemente sospese, nonché l'attività di ricovero con classe di priorità A, da erogarsi a cura delle strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate, nel rispetto delle misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante;
- le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
- consentita l'apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in allegato A alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante;
- **dal 20 maggio**, consentite le attività relative agli Stabilimenti Balneari e Spiagge;
- **dal 25 maggio**, consentite attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale;

- **dal 15 giugno** consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta,
- le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, come previsto all'art. 2 del DPCM 17 maggio 2020;
- chiusi gli impianti nei comprensori sciistici e sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- sospesi fino al 14 giugno gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi;
- sospese tutte le altre attività indicate nel DPCM 17 maggio 2020.

Ordinanza n. 44 del 18 maggio 2020 - Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività sanitarie:

- consentita **dal 25 maggio** l'erogazione di tutte le prestazioni di ricovero – ivi comprese quelle con classe di priorità B, C e D - presso le strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate;
- consentita **dal 25 maggio** la ripresa dell'attività intramoenia, precedentemente sospesa;
- le prestazioni da erogarsi devono rispettare le misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante. Salve le ulteriori disposizioni fissate nel DPCM 17 maggio 2020 e nelle norme di legge vigenti. Resta obbligatorio, l'uso delle mascherine a protezione delle vie aeree, per tutti i soggetti, ad eccezione di quelli esentati dalla legge, che si rechino presso le Strutture Sanitarie e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita.

Ordinanza n. 45 del 20 maggio 2020: Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani

Ordinanza n. 46 del 27 maggio 2020: disposizioni in materia di trasporto pubblico.

Ordinanza n. 47 del 27 maggio 2020: Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: a) Soggetti di età ≥ 65 anni; b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per i medici e il personale sanitario non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa;
- forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d'età $\geq 60 < 65$ anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;
- forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di età ≥ 65 anni;
- viene dato mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione per la

campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l'inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione e monitorando costantemente lo stato dell'arte.

Ordinanza n. 48 del 27 maggio 2020: dal **3 giugno**, le strutture socioassistenziali semiresidenziali per minori, disabili e anziani potranno riattivare le attività secondo le determinate indicazioni.

CAMPANIA

Ordinanza n.38 del 23 aprile 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza: disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti.

Ordinanza n.49 del 20 maggio 2020:

- **dal 22 giugno:** consentita la ripresa autoscuole e scuole nautiche e delle attività mercatali;
- obbligo di utilizzo di DPI nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi uffici pubblici e privati.

Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 - dal 23 maggio al 31 luglio: consentita attività stabilimenti balneari; l'attività di noleggio biciclette, scooter, ecc; l'attività di nautica da diporto su mezzi privati; **dal 25 maggio** consentito l'esercizio degli zoo comunali.

Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020 - dal 25 maggio: consentito l'esercizio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e complementari con osservanza misure di cui all'allegato 1; consentita l'attività delle piscine nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 2; consentita l'attività delle palestre nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 3.

Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020:

- **dal 27 maggio:** consentita attività dei centri termali e centri benessere, delle piscine di acqua di mare;
- **dal 28 maggio:** consentita attività dei circoli culturali e ricreativi, di formazione professionale, dei parchi tematici anche acquatici;
- **approvate le misure precauzionali per l'esercizio dell'attività degli informatori scientifici (all.6), identiche** alle linee guida Conferenza Regioni del 25 maggio;
- modificati gli allegati della precedente ordinanza n.51.

Ordinanza n.53 del 29 maggio 2020 - dal 29 maggio al 15 giugno: divieto di vendita bevande da asporto dopo le 22.00; divieto di consumo bevande alcoliche tra le 22:00 e le 6:00 nelle aree pubbliche e aperte al pubblico; raccomandazione ai Comuni di vigilare sul divieto di assembramenti; richiamato il divieto di attività in sale da ballo, discoteche ecc.; fino al 31 luglio le attività commerciali e di servizi alla persona, di ristorazione ed economiche non sono tenute alla chiusura nei giorni festivi.

Ordinanza n.54 del 2 giugno 2020 - dal 3 giugno al 15 giugno:

- nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- obbligo per tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni o dall'estero, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta;
- obbligo per tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all'aeroporto, di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 fC, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone; demandata ai citati Comuni l'organizzazione di postazioni di verifica per la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza;
- obbligo per le persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, di osservare le seguenti disposizioni:
 - per i viaggiatori che usufruiscono di servizi di linea obbligo di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
 - obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;

- obbligo di presentarsi all'imbarco almeno un'ora prima della partenza, per consentire i controlli;
- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, se superiore a 37,5 gradi, al test rapido Covid-19;
- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell'esito del tampone molecolare nasofaringeo
- obbligo per gli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell'Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l'organizzazione dei controlli e obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali;
- raccomandata ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l'ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco-sbarco, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza;
- le AASSLL competenti per territorio devono assicurare, in stretto raccordo con l'Unità di Crisi regionale, ogni utile coordinamento con le strutture ricettive eventualmente interessate per la gestione di eventuali casi sospetti e la presa in carico di eventuali casi positivi tra soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n. 49 del 25 marzo 2020: i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Decreto n. 53 del 2 aprile 2020: proroga la durata dell'incarico del Dott. Sergio Venturi come commissario emergenza Covid-19 sino al **31 luglio 2020**.

Decreto n. 70 del 27 aprile 2020 – dal 28 aprile consentita da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato l'erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti; la disposizione si applica anche al territorio della provincia di Piacenza.

Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 – dal 4 maggio:

- consentita l'attività di allevamento e di addestramento di animali;
- consentita la riapertura dei cimiteri, di parchi e giardini e delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
- restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.

Decreto n. 82 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio:

- obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
- cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;
- previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante;
- consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche e agenzie di servizi nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale (all. n.1); servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale (all. n.2); servizi alla persona (all. n.3); attività ricettive alberghiere (all. n.4); strutture ricettive all'aria aperta,

- (all. n.5); attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; tirocini extracurricolari a mercato, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza;
- consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili;
 - i servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l'offerta in considerazione della riapertura di ulteriori attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall'emergenza; le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all'applicazione di quanto previsto agli Allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020;
 - a decorrere **dal 25 maggio 2020** consentite le seguenti attività: stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, (all. n. 6); attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; attività corsistiche previa adozione di specifico protocollo regionale; attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l'attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
 - a decorrere **dall' 8 giugno 2020** sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Decreto n. 84 del 21 maggio 2020 – dal 23 maggio:

- consentite le attività degli stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6 all'ordinanza approvata con decreto n. 82 del 17 maggio 2020;
- per la ripresa dell'attività sportiva di base e per l'attività motoria, adozione dei seguenti protocolli regionali: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza palestre e palestre che promuovono salute in EmiliaRomagna" (all. n. 1); "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza piscine in Emilia-Romagna"(all. n. 2).

Decreto n. 87 del 23 maggio 2020:

- adozione per la ripresa dell'attività corsistica, dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, delle attività ricettive extralberghiere, dei parchi tematici e luna park di specifici protocolli regionali, allegati al presente decreto;
- **dal 25 maggio** consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, secondo le disposizioni dell'allegato n. 5;
- con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere, discoteche, sagre e fiere.

Decreto n. 94 del 30 maggio 2020 – dal 31 maggio: consentita l'attività dei servizi di trasporto pubblico funiviario secondo le disposizioni dettate nell'allegato n. 1; consentita l'attività dei centri termali e dei centri benessere secondo le disposizioni dettate di cui all'allegato n. 2; cessazione del divieto di abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Ambiente n. 1 del 31 marzo 2020: misure urgenti in materia di gestione dei rifiuti.

Legge regionale n. 5 del 1° aprile 2020: proroga termini e misure economiche e sanitarie.

Ordinanza n. 13 del 3 maggio 2020: misure in materia di Trasporto Pubblico Locale: indicazioni alle aziende esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo.

- consentito, **a partire dal 3 giugno 2020**, lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed educative, a favore di minori di età superiore ai 3 anni al chiuso o all'aria aperta nel periodo estivo, e l'avvio di progetti sperimentali e innovativi per la prima infanzia; consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili e lo svolgimento degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, dei corsi musicali e hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 17 maggio 2020; consentito l'esercizio degli stage e dei tirocini extracurricolari nel rispetto delle norme specifiche; consentite le attività di tirocinio dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario; consentiti il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio.

Ordinanza n. 15 del 17 maggio 2020: misure in materia di trasporto pubblico locale.

LAZIO

Ordinanza n. 7 del 12 marzo 2020: revisione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale **fino a nuovo provvedimento**.

Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020:

1. istituzione di una nuova procedura per la tele sorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare, tramite applicazione LAZIODOCTOR; le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono mettere a disposizione i posti letto eventualmente richiesti dalla Direzione salute;
2. allestimento a unità Covid-19 della Torre 8 di medicina interna del Policlinico Tor Vergata e del presidio G. Eastman del Policlinico Umberto I e dell'Istituto Clinico Cardiologico;
3. sospensione dei tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri.

Delibera di giunta n.126 del 31 marzo 2020: sospensione termini di versamento della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, dell'IRESA (imposta regionale sulla emissioni sonore degli aeromobili civili) e dell'IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione) dovute per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020; i versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020.

Ordinanza n. 22 del 1° aprile 2020: ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari

Ordinanza n. 27 del 14 aprile 2020 - fino a nuovo provvedimento: con riferimento al territorio circostante la struttura San Raffaele Rocca di Papa, divieto di allontanamento e di accesso, controllo giornaliero di tutto il personale, mediante termoscanner e saturimetro, da collocare in prossimità dei varchi di ingresso.

Ordinanza n. 30 del 17 aprile 2020 - campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2020.

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i Soggetti di età ≥ 65 anni e per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per le persone con ≥ 65 anni, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione;
- la mancata vaccinazione per Medici e personale sanitario, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro;

- introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i anziani e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;
- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

Ordinanza n. 34 del 18 aprile 2020: raccomandazioni di prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali che devono garantire il rispetto delle misure contenute nell'allegato alla presente Ordinanza.

DGR 209 del 24 aprile: indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità; al fine di valutare lo stato di salute degli operatori sanitari e alla gestione degli eventi epidemici in comunità ristrette, proponendo un ricorso ragionato alla diagnostica di laboratorio disponibile attraverso procedure affidabili e uniformi su tutto il territorio regionale; la metodologia proposta potrà essere applicata anche ad altre istituzioni e comparti, con particolare riferimento alle Forze dell'Ordine.

Ordinanza n. 37 del 30 aprile 2020 – dal 4 maggio: misure in materia di trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 39 dell'8 maggio 2020:

- differita al termine di conclusione del periodo emergenziale la possibilità per la Regione di avvalersi del personale delle Aziende/Enti del SSR e di quello del "Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS - CoV-2" ai fini dell'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- prosecuzione delle misure relative all'assistenza sanitaria fino al 3 giugno 2020;
- riattivazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, subordinata al nulla osta della ASL territorialmente competente;
- tutte le persone provenienti da altre regioni per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, devono dichiararlo al momento dell'ingresso in Regione Lazio, mediante compilazione e invio del questionario aggiornato "SONO NEL LAZIO", reperibile sul sito web della Regione Lazio;
- tali soggetti se non sono in grado di dichiarare che non hanno avuto contatti con persone affette da febbre o sintomi respiratori oppure hanno dichiarato di non avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei Dispositivi di protezione, in caso di uscita durante i 14 giorni precedenti, oppure di aver avuto accesso, per qualsiasi motivo, in ospedali o case di cura nei 14 giorni precedenti, devono rispettare le misure previste di comunicazione; se invece presentano sintomatologia respiratoria o febbre > 37,5° o hanno avuto contatti con persone affette da COVID nei 14 giorni precedenti devono osservare le seguenti misure: rimanere nel proprio domicilio, indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi, avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica, anche attraverso 800 118 800, scaricare la app LazioDoctor per Covid e compilare il questionario di valutazione iniziale per l'eventuale successiva telesorveglianza;
- i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS possono alternativamente: a) contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che provvede a rilasciare certificazione di malattia; b) contattare, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), il Dipartimento di Prevenzione che può aprire la procedura di isolamento;
- i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per

Covid), che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia.

DGR 243 dell'8 maggio 2020: Approvazione piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Determina DG Sanita n. G05717 del 13 maggio 2020: Identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 - **percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici** mediante prelievo venoso, approvazione dell'elenco dei laboratori abilitati e ricerca del virus SARS-CoV-2.

DCA n.60 del 15 maggio 2020: Estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità della ricetta per prescrizione di prestazioni specialistiche erogabili in regime ambulatoriale; l'estensione decorre dalla data di pubblicazione e si applica a tutte le prescrizioni successive al 31 dicembre 2018.

Ordinanza n. 41 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet; commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi); attività artigianali; servizi di somministrazione di alimenti e bevande; attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore; agenzie di viaggio. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza;
- consentiti inoltre: svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione; attività nautica di diporto; pilotaggio di aerei ultraleggeri; attività di pesca nelle acque interne e in mare; attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate; apicoltura; caccia selettiva delle specie di fauna selvatica;
- consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura;
- le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza.
- le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020 e nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;
- i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento; in ogni caso la chiusura delle attività commerciali è non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

Ordinanza n. 42 del 19 maggio 2020:

- **dal 19 maggio**, consentite: l'attività delle strutture ricettive extralberghiere; l'attività escursionistica a piedi in natura e nell'aria aperta, anche a titolo professionale, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri;
- **dal 25 maggio** consentite: palestre e piscine; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali,

fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico; l'attività corsistica individuale;

- **dal 29 maggio** consentite: le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale; le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante; i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
- tutte le attività sopra elencate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti: delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e ss.mm.ii; delle linee guida nazionali in materia di sanificazione;
- i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento; discipline che prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, le attività artigianali di prodotti alimentari, gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.

Ordinanza n. 43 del 27 maggio 2020:

- **dal 29 maggio** consentite le attività degli stabilimenti termali e centri per il benessere fisico;
- **dal 3 giugno** consentiti: l'attività corsistica individuale e collettiva, l'attività di formazione professionale, l'attività dei centri ricreativi e culturali;
- **dal 15 giugno** consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.
- consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali per allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione,
- consentita la caccia di selezione alla specie cinghiale per prevenire e contenere i danni alle colture agricole;
- le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegata alla presente ordinanza.
- le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 44 del 29 maggio 2020: dal 3 giugno cessa la limitazione alle ore 23:30 dell'orario di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea; per assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli operatori economici si conformano alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento.

Dal **3 giugno 2020** cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30.

Ordinanza n. 45 del 2 giugno 2020 – dal 3 giugno:

- non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:
a. soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; b. soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario;
- i vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all'imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C;

- i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco;
- il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all'occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l'eventuale apertura della procedura di isolamento e per l'effettuazione del test molecolare, anche attraverso l'accesso presso le sedi regionali "drive in"; fino all'esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;
- il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l'imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali.

LIGURIA

Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020: procedure smaltimento rifiuti persone affette da Covid-19

Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2020: sospensione efficacia disposizioni sull'incompatibilità nel conferimento di incarichi ai medici del SSR.

Ordinanza n. 17 del 3 aprile 2020: chiamata dei soggetti già positivi al Covid-19 per effettuare tamponi orofaringei nella propria auto.

Decreto n. 18 del 13 aprile 2020: autorizzati allestimenti per apertura stabilimenti balneari; consentite attività manutenzione imbarcazioni all'ormeggio; consentite attività di manutenzione del verde; piena operatività cantieri per le opere pubbliche.

Ordinanza n. 20 del 16 aprile 2020 - attribuzione di poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo all'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) verso le singole Asl, al fine dell'applicazione e del monitoraggio delle indicazioni già inviate e da inviarsi alle RSA.

Ordinanza n. 21 del 24 aprile 2020 – possibilità di utilizzare tutte le centrali d'acquisto per acquistare DPI.

Ordinanza n. 23 del 29 aprile 2020 – procedure in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

Ordinanza n. 26 del 7 maggio 2020: spostamento termine per il pagamento dei canoni demanio idrico da 30 a 90 giorni.

Ordinanza n. 27 del 7 maggio 2020: demandato ad A.Li.Sa di strutturare una propria organizzazione interna, con funzioni di coordinamento e monitoraggio in ambito di indagine epidemiologica e individuazione delle azioni di contrasto Covid-19; le determinazioni assunte da A.Li.Sa sono vincolanti per gli enti del SSR.

Ordinanza n. 29 del 16 maggio 2020: disposizioni smaltimento DPI.

Ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio al 14 giugno:

- adottate le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni;
- consentita riapertura delle seguenti attività: piscine e palestre, centri e circoli sportivi pubblici e privati; strutture ricettive all'aria aperta; commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- consentita la riattivazione dei tirocini extracurricolari a determinate condizioni;
- posticipata al 15 giugno l'apertura degli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate.

Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 – dal 20 maggio al 14 giugno:

- consentito l'accesso dei minori nelle aree gioco all'interno di parchi, giardini pubblici;
- dal 1° giugno riapertura dei centri estivi;
- per due mesi a partire dal 20 maggio le imprese del settore benessere possono svolgere il lavoro anche nei giorni festivi;
- consentiti gli spostamenti nei comuni limitrofi di regioni confinanti per incontri con congiunti.

Ordinanza n. 33 del 22 maggio 2020: disposizioni per la stagione balneare 2020.

Ordinanza n. 34 del 25 maggio 2020 - adozione delle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni –

dal 26 maggio

- **consentite:** attività di spettacolo viaggiante e dei trenini turistici; attività di formazione professionale; noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di trasporto; **attività informatori scientifici del farmaco**; circoli culturali e ricreativi; guide turistiche;
- consentito l'accesso nei teatri e nei luoghi di spettacolo per attività propedeutiche alla riapertura dal 15 giugno 2020.

Dal 1° giugno, riprese dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Ordinanza n. 35 del 1° giugno 2020 – adottate le nuove linee guida della Conferenza delle Regioni del 25 maggio 2020 che modificano le precedenti allegati all'Ordinanza n.34; **dal 3 giugno:** riapertura centri benessere e termali; conferma aperture spiagge; conferma obbligo distanziamento sociale e uso protezioni vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

LOMBARDIA

Ordinanza n. 510 del 18 marzo 2020: misure igienico-sanitarie sui servizi di noleggio con conducente con autobus e tariffe massime per i servizi di consegna a domicilio beni di prima necessità.

Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020: gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 525 del 9 aprile 2020: nel territorio regionale si procede, anche in deroga alla vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in particolare con riferimento all'acquisizione del consenso degli interessati al trattamento dei dati personali necessari per l'invio di sms istituzionali di massa a tutte le utenze telefoniche presenti sul territorio lombardo del seguente testo «Regione LombardiaCercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute. Aiuterai a tracciare mappa contagio.» associandolo al mittente «RegioneLomb».

Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020 – **dal 4 maggio al 31 agosto:** riprogrammazione e misure di sicurezza del trasporto pubblico di passeggeri.

Legge regionale n.9 del 4 maggio 2020: Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.

DGR n. 3115 del 7 maggio 2020: indirizzi per la riapertura delle attività sanitarie – Fase 2.

Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020:

- consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all'allegato 1, parte integrante della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
- consentite le seguenti attività: professioni della montagna, guide turistiche, strutture ricettive all'aria aperta, rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, parchi faunistici, gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia;
- consentite le attività sportive svolte individualmente all'aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali, anche nell'ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi;
- non consentite le attività, neanche all'aperto, di piscine e palestre.

Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020: **dal 1° giugno al 14 giugno** (ad eccezione di: servizi per l'infanzia e l'adolescenza consentiti dal 15 giugno e attività di spettacolo consentite dal 15 giugno):

- obbligo di utilizzo della mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani; in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori; non obbligatorio per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva durante la predetta attività fisica;

- le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1: • Ristorazione • Stabilimenti balneari e spiagge • Strutture ricettive (esclusi strutture ricettive all'aperto, rifugi e ostelli per la gioventù) e locazioni brevi • Strutture ricettive all'aperto (campeggi e villaggi turistici) • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante) • Uffici aperti al pubblico • Piscine • Palestre • Manutenzione del verde • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura • Attività fisica all'aperto • Noleggio veicoli e altre attrezzature • **Informatori scientifici del farmaco** e vendita porta a porta • Aree giochi per bambini • Circoli culturali e ricreativi • Formazione professionale • Spettacoli • Parchi tematici, faunistici e di divertimento • Servizi per l'infanzia e l'adolescenza (fascia 3-17 anni) • Professioni della montagna • Guide turistiche;
- consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento;
- confermato l'obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi;
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- i datori di lavoro devono rilevare prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro;
- raccomandata fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso; in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria;
- fortemente raccomandato l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid";
- i protocolli di sicurezza anti-contagio di cui al DPCM del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza;
- consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività; consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda "Formazione Professionale" di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza;
- consentiti sia il volo che la navigazione da diporto;
- **fino al 30 giugno** limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio; consentita l'attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate; consentito svolgere censimenti delle popolazioni di fauna selvatica e piani di controllo e caccia di selezione.

MARCHE

Il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (GORES) - tavolo tecnico della Regione Marche – dovrà provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e in tutte le unità di offerta sociosanitaria.

Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020: mobilità conviventi con persone affette da disturbo dello spettro autistico certificato dall'autorità sanitaria.

Ordinanza n. 17 del 1° aprile 2020: modalità gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 19 del 3 aprile 2020: fino a nuovo provvedimento, sospesa l'attività dei centri semiresidenziali per anziani e per persone con problemi di salute mentale su tutto il territorio regionale.

Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020: garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.

Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020: dal 25 aprile per la durata dell'emergenza e comunque non superiore a sei mesi: modalità gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 24 del 28 aprile 2020- dal 28 aprile fino a nuovo provvedimento: consentita attività di asporto dalle 7:30 alle 22:00.

Ordinanza n. 25 del 28 aprile 2020: prorogati di 90 giorni i termini per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e del controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno. Attività di ispezione sospesa fino al 31 luglio.

Ordinanza n. 26 del 30 aprile 2020: dal 4 maggio riprogrammazione trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 27 del 30 aprile 2020: dal 4 maggio consentite le passeggiate individuali sulle spiagge.

Decreto n.144 del 4 maggio 2020 - dal 5 maggio: consentiti gli spostamenti con motocicli, all'interno del territorio regionale, con due persone a bordo, purché conviventi; consentita la raccolta di funghi e di asparagi selvatici; consentita la manutenzione dei camper; esclusa ogni attività ludico ricreativa.

Decreto n.145 del 4 maggio 2020 - dal 5 maggio: consentita l'attività di toelettatura degli animali di compagnia, e l'attività di tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che svolgono attività non aperte al pubblico.

Ordinanza n. 28 del 4 maggio 2020- dal 5 maggio: il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della Regione Marche per gli spostamenti in ambito regionale.

Decreto n.146 del 5 maggio 2020: consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia, l'attività di allenamento e di addestramento dei cani esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste autorizzate; consentito l'accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell'adozione.

Decreto n.147 del 6 maggio 2020: consentiti all'interno della regione allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale; vietato avvalersi dei locali interni ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, ecc.; consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo; consentite le sessioni di allenamento in forma individuale e non di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazione nazionali ed internazionali, a porte chiuse. Consentito lo spostamento individuale per raggiungere i propri velivoli per trasportarli presso le officine autorizzate alla loro manutenzione e riparazione e per le attività di rimessaggio.

Ordinanza n. 30 del 14 maggio 2020- dal 18 maggio: riprogrammazione trasporto pubblico locale.

Decreto n.151 del 15 maggio 2020 - consentiti all'interno della Regione corsi di voga direttamente in mare a partire dalla data del presente decreto e fino al 30 Giugno 2020, finalizzati al conseguimento del titolo abilitante all'attività di 'Bagnino di salvataggio'. I corsi di nuoto e gli esami finali per il conseguimento del suddetto titolo abilitante sono invece autorizzati a decorrere dal 18 maggio 2020.

Decreto n.152 del 15 maggio 2020 - dal 18 maggio: riaperte le seguenti attività produttive, commerciali e artigianali: somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianali e nei Circoli privati; acconciatore, estetista, centro benessere; commercio su aree pubbliche; commercio al dettaglio in sede fissa; tatuatore e piercing; sgombero cantine e solai.

Decreto n.153 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio, consentiti: l'esercizio delle attività turistiche, l'attività dei servizi delle agenzie di viaggio e dei tour operator; l'attività degli stabilimenti balneari, in rispetto alle normative vigenti e agli specifici protocolli regionali.

Decreto n.154 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio, aperte le attività nel settore Autoscuole, Scuole nautiche e studi di Consulenza automobilistica, subordinate al rigoroso rispetto del Protocollo di regolamentazione di cui all'allegato parte integrante dell'ordinanza.

Decreto n.156 del 18 maggio 2020 - dal 25 maggio assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura in territorio regionale.

Decreto n.157 del 18 maggio 2020 – dal 18 maggio consentito l'esercizio delle attività di gestione di parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa, in cui sono inclusi: Giardini zoologici, orti botanici, riserve naturali, nonché l'attività di visita delle 'Grotte di Frasassi'.

Decreto n.158 del 20 maggio 2020 – dal 25 maggio consentita l'attività svolta presso palestre e piscine; consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra e l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento

Decreto n.159 del 20 maggio 2020 – dal 21 maggio consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre Regioni.

Decreto n.162 del 22 maggio 2020: chiarimenti e disposizioni attuative per navigazione da diporto.

Ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020- dal 27 maggio, riprogrammazione servizi di trasporto pubblico.

Decreto n.181 del 26 maggio 2020 - dal 26 maggio consentito l'esercizio delle attività delle professioni turistiche (guide turistiche, accompagnatori turistici, tecnici di comunicazione e marketing, guide naturalistiche) e l'esercizio delle attività dei parchi tematici, parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti.

Decreto n.184 del 29 maggio 2020 - dall'8 giugno al 31 agosto: disposizioni sulla gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2.

Decreto n.186 del 29 maggio 2020 - dal 30 maggio: misure per la gestione dell'emergenza in materia di agriturismo.

Decreto n.187 del 30 maggio 2020 - dal 1° giugno: riaperte le attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, subordinatamente al rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione del protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

MOLISE

Ordinanza n. 13 del 2 aprile 2020: per un periodo di tre mesi autorizzata l'applicazione sul territorio regionale di nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico.

Ordinanza n. 26 del 2 maggio 2020 – per tutta la durata dello stato di emergenza: revisione della programmazione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano.

Ordinanza n. 30 del 15 maggio 2020 – dal 18 maggio fino al termine emergenza: consentite le attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private nell'intero territorio regionale alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1.

Ordinanza n. 31 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio fino al 31 luglio: consentite le attività dei servizi di ristorazione, dei servizi alla persona e le attività degli stabilimenti balneari nell'intero territorio regionale alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui alle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Ordinanza n. 32 del 28 maggio 2020 – fino al 31 luglio: sostituite le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 31 con quelle della Conferenza delle Regioni del 25 maggio allegate alla presente ordinanza; obbligo agli esercenti le attività dei settori economici e produttivi di attuare e adeguarsi alle linee guida.

PIEMONTE

Decreto n.63 del 22 maggio 2020 (sostituisce il precedente n.58 del 18 maggio 2020) – dal 23 maggio al 14 giugno:

- consentiti gli spostamenti nell'intero territorio regionale;
- i soggetti con febbre maggiore di 37,5° o sintomi compatibili da infezione Covid-19 devono rimanere presso il proprio domicilio;

- obbligo per tutti i cittadini di usare i DPI, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, nelle aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali, e in tutti i luoghi in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, salvo bambini sotto i 6 anni e persone con disabilità incompatibili all'uso;
- vietata ogni forma di assembramento nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020;
- le strutture sanitarie attuano monitoraggio dei lavoratori con controllo temperatura corporea;
- accesso agli Uffici giudiziari consentito, previa misurazione temperatura e con l'uso dei DPI;
- mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture sanitarie pubbliche, private e convenzionate e nelle strutture socioassistenziali, salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria;
- mantenuto il blocco delle slot machine e di monitor e televisori per motivi di gioco;
- i Sindaci possono regolamentare gli orari e le modalità delle attività commerciali e di servizio alla persona e dei distributori automatici;
- consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici;
- dal 23 maggio, consentita la riapertura delle attività di ristorazione;
- consentita riapertura di tutte le strutture turistico-ricettive, dei servizi di cura alla persona, di tutte le attività di commercio al dettaglio;
- consentita l'apertura nei mercati;
- le attività di apertura degli uffici aperti al pubblico, di manutenzione del verde, dei musei ed altri luoghi di cultura, devono avvenire nel rispetto delle Linee guida (allegato);
- definiti dal comune accessi e orari nei cimiteri, nei parchi e giardini;
- consentito allenamento e addestramento, servizio di custodia e le adozioni di animali;
- consentita riattivazione tirocini extracurricolari in presenza;
- consentita per le PA l'attivazione di nuovi cantieri o la riattivazione di quelli sospesi;
- dal 25 maggio consentita l'attività sportiva svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ordinanza n. 250299 del 6 maggio 2020 – stabilito al 23 maggio il termine delle sospensioni e delle proroghe delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici avviate prima del 6 maggio; per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici, **gli operatori economici esecutori sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contenimento della diffusione del Covid-19; i costi derivanti da tali misure sono riconosciuti dalla stazione appaltante agli esecutori quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nell'intervallo dall'1% al 4% in relazione all'importo a base di affidamento;** i progetti e i contratti di lavori, servizi e forniture pubblici non ancora approvati sono integrati prevedendo in capitolato apposita clausola contrattuale per il riconoscimento dei suddetti costi.

DGP n. 656 del 16 maggio 2020: approvazione del documento "REPORT COVID-19: LA MALATTIA" parte integrante della delibera; **dal 18 maggio:** consentite tutte le attività di ristorazione, dei servizi di parrucchiere e altri trattamenti estetici e delle altre attività elencate, nella medesima delibera, con il rispetto delle linee guida indicate.

Ordinanza n. 281257 del 23 maggio 2020 – **dal 25 maggio:** nuove disposizioni sul trasporto locale pubblico.

Ordinanza n. 289531 del 27 maggio 2020 – **dal 3 giugno:** consentito lo svolgimento in presenza degli esami di qualifica e diploma professionale; ammessa la ripresa delle esperienze in presenza di tirocini curriculari ed estivi.

Ordinanza n. 296856 del 1° giugno 2020: dall'8 giugno, ammessa la ripresa dei servizi socioeducativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Ordinanza n. 296873 del 1° giugno 2020 – **dal 3 giugno:**

- **cessazione delle misure limitative della circolazione all'interno provinciale;**

- fino al 14 giugno: obbligatorio l'uso della mascherina una volta fuori dalla propria abitazione o domicilio, fatta eccezione per i bambini sotto i 6 anni e per le persone con disabilità incompatibili all'uso della mascherina;
- nel caso di provvedimenti nazionali limitative alla circolazione fra regioni, restano consentiti gli spostamenti, con autocertificazione, dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione Veneto e viceversa, sia per andare a trovare congiunti che per fruire delle attività economiche aperte;
- fino al 14 giugno, confermata chiusura nei giorni festivi dei centri commerciali al dettaglio e delle attività di vendita dei generi alimentari;
- riprese le procedure concorsuali pubbliche e private;
- possibilità per i prestatori di servizi alla persona di determinare liberamente gli orari di apertura.

PROV. BOLZANO

Ordinanza n. 14 del 26 marzo 2020: sospensione scadenze pagamenti tributi comunali fino al 15 dicembre 2020, tariffe comunali fino al 30 giugno 2020, rette delle scuole dell'infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi.

Legge Prov.le n. 4 dell'8 maggio 2020 - dall'8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- liberi gli spostamenti all'interno del territorio provinciale e nel territorio trentino, senza autocertificazione o motivazione, mentre si può uscire dalla Regione solo per ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare il proprio compagno o la propria compagna o i propri familiari, per motivi di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali domestici e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;
- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all'allegato A;
- **dall'11 maggio riaperti:** le attività commerciali al dettaglio; le attività inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei servizi; i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili;

- **dal 25 maggio** riprendono l'attività le strutture ricettive e le attività turistiche, gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico;
- **dall'8 maggio riaperte tutte le attività produttive industriali**, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio provinciale, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza;
- per i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, attività formative o prove di esame, viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate. si applica la normativa statale emergenziale in vigore;
- possibile l'offerta dei servizi sociali a partire dall'entrata in vigore della presente legge;
- procedure concorsuali pubbliche e private, esami di idoneità presso gli uffici periferici della motorizzazione civile si svolgono qualora sia possibile garantire le norme di sicurezza;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;
- i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;
- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n. 25 del 14 maggio 2020 - dal 18 maggio: al fine di consentire la graduale ripresa delle cerimonie religiose con la presenza fisica dei credenti, si deve osservare l'apposito protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo contenuto nell'allegato.

Ordinanza n. 26 del 19 maggio 2020:

- consentiti tutti gli spostamenti, senza necessità di alcuna autocertificazione, in tutta la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- **dal 3 giugno** sono consentiti tutti gli spostamenti verso le altre Regioni;
- **dal 3 giugno** non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell'Unione Europea Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
- **dal 3 al 15 giugno** gli spostamenti da e per Stati diversi da quelli precedentemente elencati restano vietati, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **dal 16 giugno** le disposizioni della presente ordinanza si applicano esclusivamente alle persone che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli sopra elencati;
- sui mezzi di trasporto di linea in ingresso in Italia l'equipaggio e i passeggeri devono essere muniti di mezzi di protezione individuale;
- tra le attività sportive all'aperto consentite dalla legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020 sono incluse quelle esercitate da più persone coordinate da un istruttore; in ogni caso esclusi i giochi di squadra;
- rimangono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- rimangono sospese le attività di centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista;
- possono riprendere le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco, delle organizzazioni di volontariato e quelli organizzati da enti dipendenti dalla Provincia;

- le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie possono rimanere aperte anche la domenica e i festivi;
- per quanto riguarda gli accessi a sale di attesa, strutture di ospitalità e lungo degenza e penitenziari, continuano ad applicarsi: divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- ammesse le attività di formazione pratica a distanza ed in presenza, inclusi tirocini e stage in azienda, qualora esse costituiscano parte integrante di cicli di qualificazione continua o di percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali;
- prorogata la sospensione dei comizi elettorali su tutto il territorio provinciale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
- lunedì 1° giugno gli esercizi commerciali al dettaglio possono rimanere aperti.

Ordinanza n. 27 del 22 maggio 2020: al fine di consentire la graduale ripresa delle cerimonie religiose con la presenza fisica dei credenti, si osservino i protocolli di cui agli allegati da 1 a 6, firmati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle relative Comunità.

Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020: dal 25 maggio i centri fitness riprendono la loro attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure previste nell'allegato 1; i mercatini dell'usato possono riprendere la loro attività nel rispetto delle misure previste dalla legge provinciale n. 4.

PUGLIA

Ordinanza n. 206 dell'11 aprile 2020 - fino al 31 luglio: misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020:

- **dal 18 maggio 2020**, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale ed è consentito lo spostamento nelle seconde case;
- vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo di osservare le prescrizioni contenute nell'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;
- **dal 18 maggio 2020**, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi; servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio; attività ricettive alberghiere; strutture ricettive all'aria aperta; campeggi e zoo;
- **dal 25 maggio 2020**, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: stabilimenti balneari; musei, archivi e biblioteche; attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con esclusione attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
- gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale parte integrante e vincolante della presente ordinanza.
- le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici, e consentire l'utilizzo delle spiagge libere a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.

Ordinanza n. 238 del 17 maggio 2020: Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.

Ordinanza n. 240 del 19 maggio 2020: dal 20 maggio consentita la ripresa delle attività di tirocinio extracurricolare nell'ambito dei settori economici e produttivi per i quali è consentita la ripresa delle attività, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e delle disposizioni e delle linee guida previste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo.

Ordinanza n. 243 del 24 maggio 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) integrate per i settori "Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge", "Piscine", "Strutture ricettive", "Strutture ricettive all'aria aperta".

Dal 25 maggio: consentita la riapertura delle seguenti attività: attività di centri per corsi e lezioni individuali privati; attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante; consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali per allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione.

Restano consentite attività di: pesca nelle acque interne e in mare; allenamento e di addestramento di cani e cavalli; toelettatura animali; ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra.

Ordinanza n. 245 del 2 giugno 2020: dal 3 giugno, tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall'estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:

- segnalano lo spostamento, il trasferimento o l'ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;

- dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;

- conservano per un periodo di trenta giorni l'elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l'app "IMMUNI".

È esclusa l'applicabilità della misura precedente agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziare per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020: disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani sino **al 31 luglio 2020.**

Ordinanza n. 22 del 13 maggio 2020 – dal 14 maggio fino al 14 giugno: in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti:

- consentita la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'INAIL;
- consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.

Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020- dal 18 maggio al 14 giugno:

- nell'ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni, dal 18 maggio è consentita l'apertura delle attività di: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, agenzie di servizi, servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, attività turistiche relative alla balneazione, strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta, alloggi in agriturismo, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche,

uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi, manutenzione del Verde, attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, tirocini extracurricolari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio;

- dal 18 maggio è consentito l'accesso alle spiagge libere e agli arenili.

Ordinanza n. 26 del 29 maggio 2020 – dal 1° giugno, autorizzata l'apertura delle strutture della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per le sole attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico.

Ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 – dal 3 giugno al 14 giugno:

- in armonia con le previsioni del Decreto Interministeriale n. 227 del 2 giugno 2020 e con l'esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine di un controllo preventivo di un potenziale ritorno della diffusione epidemiologica del Covid-19, è disposto il seguente calendario di ripresa dei voli dagli Aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia:
 - a) **dal 3 giugno** i collegamenti aerei in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano e vv.;
 - b) **dal 13 giugno** i collegamenti aerei con i restanti aeroporti nazionali;
 - c) **dal 25 giugno** i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti internazionali,In analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri potranno riprendere operatività a decorrere dal 25 giugno 2020.
- obbligo per tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza di registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello (all. A dell'ordinanza) da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android; ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità;
- **fino al 12 giugno**, per i passeggeri che non abbiano provveduto alla compilazione della registrazione prima dell'imbarco in via telematica è possibile la compilazione manuale del modulo a bordo, che dovrà essere consegnato all'arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto, che avrà cura di fornirlo ai competenti uffici regionali;
- **dal 3 giugno**, tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì: a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora questa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, il personale sanitario preposto provvede ad attivare le idonee procedure; b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione;
- con successiva Ordinanza saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l'esecuzione di specifici test da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela ed il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale;
- obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati dal 3 giugno sulle linee di collegamento con la Sardegna; i nominativi ed i recapiti acquisiti trattati secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati;
- sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate alla presente ordinanza (all.B), **dal 3 giugno** sono consentite: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, agenzie di servizi; servizi di

somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali o in circoli privati, attività turistiche relative alla balneazione, strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta, alloggi in agriturismo, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi, manutenzione del verde, attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, tirocini extracurricolari a mercato, tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, noleggio veicoli ed altre attrezzature, **informatori scientifici del farmaco**, aree giochi per bambini, formazione professionale, enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico;

- dal 3 giugno consentita la ripresa dei corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati;
- obbligatorio sull'intero territorio regionale l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico, nonché nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento;
- per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati.

SICILIA

Ordinanza n. 22 del 2 giugno 2020 - dal 3 giugno al 14 giugno:

hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al DL 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al DPCM del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza; abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

- consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal DPCM del 17 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" e successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni, parte integrante della presente ordinanza (All. 1), che si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all'aria aperta, rifugi alpini, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, **informatori scientifici del farmaco**, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna e guide turistiche.
- devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell'articolo 2 del DPCM del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni. Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito.
- autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande; le attività di catering sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020; fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all'apertura;
- la stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020;
- consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari; autorizzate le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.

- autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, nonché tatuatori;
- sospese le attività dei centri benessere;
- autorizzate le attività delle strutture e delle piscine termali;
- le prestazioni dei servizi di acconciatura e similari, in luoghi diversi da quelli destinati all'esercizio dell'attività, sono consentite nei seguenti casi: a) presso il domicilio del cliente in caso di impedimento o per ragioni di salute di quest'ultimo; b) presso i luoghi in cui svolgono eventi o spettacoli; c) nei luoghi di cura e di riabilitazione, nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione e consimili in via analogica;
- autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio, di vendita di beni e servizi, nonché tutte le attività artigianali;
- autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici;
- aperti i musei, i parchi archeologici, gli archivi storici, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura sia pubblici che privati;
- vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- autorizzate dall'8 giugno le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e "in forma statica";
- dall'8 giugno, autorizzata l'apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali;
- al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale;
- autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale;
- nei giorni domenicali disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati del contadino, i panifici e le attività di ristorazione; permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet;
- gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio;
- i controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi;
- nuove misure sul trasporto pubblico locale su gomma e marittimo;
- consentite tutte le attività sportive individuali; i circoli, le società, le associazioni sportive, le palestre e le piscine sono autorizzate all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso;
- i sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate;
- i soggetti con accertata positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio; esclusi dagli obblighi i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine,

- alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile;
- tutti coloro che per esigenze di lavoro o per qualsiasi ulteriore esigenza facciano ingresso in Sicilia o, al contrario, si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni per poi fare rientro nell'Isola, sono tenuti a dare comunicazione in ordine alle eventuali sintomatologie riconducibili al Covid-19 al proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente;
 - i Direttori Generali delle ASL sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020. Tale adempimento va compiuto entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto;
 - gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti ministeriali;
 - i lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare un modello e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana (lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it);
 - i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l'accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
 - previsto l'impiego della mascherina nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso; per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina;
 - continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19.

TOSCANA

Dal 4 marzo 2020 e per 90 giorni è attivata l'unità di crisi regionale.

Ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020: individuazione di strutture alberghiere aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento.

Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 - per 90 giorni dalla pubblicazione:

1. La Unità Speciale di Continuità Assistenziale (UCSA) è una struttura operativa della Medicina Generale volta ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria e deve essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
2. ai Medici di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia è chiesto di tener conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione di Esperti appositamente individuata (allegato 1 "Farmaci indicati nel trattamento della infezione da Coronavirus accertata o sospetta");
3. la Regione, attraverso la consultazione permanente con la suddetta Commissione, si riserva la revisione ed implementazione delle indicazioni terapeutiche, alla luce della disponibilità di nuove evidenze scientifiche; la Regione affida alla suddetta Commissione, in collaborazione con il Comitato Etico Regionale per la sperimentazione clinica e i competenti settori regionali, il compito di proporre ad AIFA protocolli di ricerca ed estendere la partecipazione alle sperimentazioni di farmaci per la terapia del Coronavirus anche ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Famiglia;
4. la Regione istituisce, con proprio provvedimento una specifica Commissione, composta da esperti in materia, con il compito di definire le linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID 19 in ambito territoriale.

Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: sostituzione degli allegati 1 (**Farmaci indicati nel trattamento della infezione da Coronavirus** accertata o sospetta) e 2 della Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020.

Ordinanza n. 28 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: misure per le RSA, RSD o le altre strutture sociosanitarie.

Ordinanza n. 29 del 7 aprile 2020 – per 90 giorni dalla pubblicazione: garantire almeno una volta al giorno un controllo infermieristico e medico ad ogni singolo paziente dell'Albergo sanitario; proporre a tutti i pazienti COVID il soggiorno presso l'albergo Sanitario che garantisce un maggior livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato.

Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020: ESTAR deve procedere all'acquisto di mascherine monouso, da distribuire ai cittadini della Regione Toscana, in numero pari a dieci milioni per un importo stimato complessivo pari ad € 5.500.000,00 e, nelle more di un eventuale rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, assicura con proprie risorse la copertura finanziaria.

Ordinanza n. 34 del 14 aprile 2020- per 90 giorni dalla pubblicazione:

- le Aziende sanitarie e i diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR, si devono attenere alle "Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale";
- la Commissione di esperti deve provvedere a garantirne l'aggiornamento costante delle predette linee di indirizzo;
- le applicazioni e gli strumenti informatici regionali, presenti nell'allegato alle Linee di indirizzo e inerente il sistema informativo unico per la emergenza da COVID -19, devono essere adottati da tutte le aziende ed enti regionali.

Ordinanza n. 42 del 23 aprile 2020: ESTAR deve procedere all'acquisto di ulteriori mascherine monouso, da distribuire ai cittadini della Regione Toscana, in numero pari a dieci milioni per un importo stimato complessivo pari ad € 5.500.000,00 oltre IVA, all'affidamento di un servizio esterno di imbustamento delle mascherine nel frattempo acquistate da ESTAR per un importo stimato pari a € 750.000,00 oltre IVA nonché all'affidamento di un servizio di logistica distributiva per un importo stimato pari a € 150.000,00 oltre IVA.

Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 - fino alla fine dell'emergenza: misure in materia di Trasporto Pubblico Locale; l'utilizzo del mezzo pubblico è consentito esclusivamente per gli spostamenti delle persone "motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 – fino alla fine dell'emergenza:

disposizioni per tutti gli uffici pubblici e privati, libere professioni e tutti i lavoratori autonomi:

- il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico;
- per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi (consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia); nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina;
- come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro "è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica"; è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.;
- il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
- prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso;

- il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso;
- deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro e garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;
- la sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida;
- ove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
- il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro; consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.; necessaria la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto;
- il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni;

Ordinanza n. 49 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio:

- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario Regionale sono autorizzate a programmare la ripresa dell'erogazione delle attività sanitarie anche programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, sia negli ospedali che sul territorio, in modo progressivo e graduale;
- confermate le nuove espansioni dei posti di cure intermedie, con potenziamento ulteriore almeno fino allo 0,4/1000 per ogni Azienda USL;
- fino all'uscita dalla emergenza COVID19, le strutture dedicate alle cure intermedie, già allestite o in corso di allestimento, sono riservate prevalentemente, e comunque secondo le necessità, ai pazienti COVID;
- confermate le azioni sulle RSA e potenziate, con individuazione, a carico delle Aziende Sanitarie Territoriali, di presenza medica dedicata;
- confermata, da parte delle Aziende Sanitarie, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, la operatività delle USCA, che sono confermate almeno nel rapporto 1/50.000 abitanti, con presenza di geriatri e/o altri specialisti di riferimento per ognuna di esse da parte delle Aziende Sanitarie;
- riattivate le attività di screening oncologico di I° livello, con prioritario e graduale recupero delle chiamate non eseguite nel periodo di emergenza, con le stesse modalità di sicurezza previste per le prestazioni ambulatoriali;
- le Aziende ed Enti del SSR devono distribuire le attività programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, su tutto l'arco della giornata, di tutti i giorni feriali della settimana, dal lunedì al sabato compreso;
- per le attività chirurgiche, le Aziende sanitarie realizzano una nuova pianificazione delle attività, in rapporto alla nuova capacità di offerta, creando liste di priorità per gli interventi di classe A, di classe B e oncologici, oltre che di quelli non procrastinabili;
- progressivamente liberate le aree di degenza ordinarie, di terapia intensiva dedicate, e di cure intermedie dedicate a COVID+, in funzione dell'andamento epidemiologico; i posti letto di terapia intensiva di nuova attivazione per l'emergenza COVID19, pari a circa 250 postazioni, situati al di fuori dei presidi ospedalieri o comunque in aree ben identificate e separate dal resto delle strutture, sono riservate ai pazienti COVID fino al termine dell'emergenza;
- riattivata l'attività ambulatoriale programmata, oltre a quelle in urgenza e quelle delle classi B, progressivamente per le altre classi di priorità;
- raccomandato, ove possibile, per le attività ambulatoriali e diagnostiche, di utilizzare altri presidi sanitari pubblici territoriali;
- **non consentito, sia a livello di ricovero, sia di visita ambulatoriale, nessun accompagnatore se non per minori o disabili o non autosufficienti;**
- mantenute le operazioni di pre-triage e di check point all'ingresso degli ospedali e dei presidi territoriali;

- garantito l'accesso all'ambulatorio evitando, se possibile, la fase di accettazione;
- la ripresa delle attività sanitarie in libera professione è autorizzata dopo il raggiungimento dell'obiettivo di un tempo di attesa per le visite specialistiche ambulatoriali e diagnostiche istituzionali non superiore ai tempi massimi previsti dal piano regionale Governo Liste di Attesa;
- obbligo nelle strutture sanitarie, fino a nuove determinazioni, di indossare la mascherina in ambienti condivisi; comunque raccomandata la distanza interpersonale 1,80 metri;
- la Direzione regionale competente in materia di salute dovrà adottare tutti gli atti necessari per attuare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, in particolare i tempi della progressiva ripresa in modo da assicurare omogeneità di comportamenti all'interno del sistema regionale.

Ordinanza n. 51 del 4 maggio 2020 – per 30 giorni dall'approvazione: disposizioni in merito ai centri di raccolta e stazioni ecologiche.

Ordinanza n. 52 del 4 maggio 2020 – per 45 giorni dall'approvazione: disposizioni sui rifiuti della nave Costa Diadema ormeggiata presso la banchina Pecoraro del porto di Piombino

Ordinanza n. 53 del 6 maggio 2020 – dal 5 maggio fino alla vigenza delle misure nazionali: disposizioni per il settore radiotelevisivo.

Ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020 – dal 6 maggio fino alla vigenza delle misure nazionali: ad integrazione dei soggetti a cui viene effettuato con priorità il test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie già individuati nell'ordinanza n.23/2020 (operatori sanitari e soggetti operanti a vario titolo nelle Aziende ed Enti del SSR, operatori nelle strutture sanitarie private e di altri Enti nel territorio regionale, operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD, personale del Volontariato, delle Farmacie, degli Istituti penitenziari, delle Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, chiunque svolga un'attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione anziana e/o fragile, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia); e **nell'Ordinanza n.39/2020** (Polizia Municipale e Polizia Provinciale, lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci, lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, dipendenti Pubblici degli Uffici postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico, dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, lavoratori dei servizi a domicilio, lavoratori della editoria e della emittenza televisiva, edicolanti e librai, operatori del trasporto pubblico locale, tassisti, operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri, operatori della logistica, personale dei consolati a contatto con il pubblico, dei porti e degli aeroporti, lavoratori del distretto Cartario) **con:** coloro che hanno contatti stretti di casi positivi; studenti universitari delle facoltà sanitarie che abbiano accesso all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie; medici ed infermieri operanti come libero professionisti; odontoiatri libero professionisti; tabaccherie; magistrati e personale amministrativo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile che hanno rapporti con il pubblico; operatori ed ospiti delle strutture di accoglienza per migranti; maestri, insegnanti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi; i "paucisintomatici infettanti" su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia; i soggetti, per i quali è prevista l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o l'Assistenza Domiciliare Programmata (ADP); i soggetti in ambienti circoscritti legati alla presenza di uno o più soggetti positivi al tampone.

A seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si procede per l'esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo).

Consentita l'effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l'attività o la riprendano, **nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto**, dall'inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico. L'esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell'accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che

voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame.

Si fornisce ai datori di lavoro, ai fini dei test sierologici in favore dei propri dipendenti, i consigli organizzativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DGR 595 dell'11 maggio 2020 – modalità di trasmissione del Protocollo Anticontagio di cui all'ordinanza n.48 del 3 maggio

Ordinanza n. 55 del 15 maggio 2020: prorogato dal 15 maggio al 31 maggio il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell'assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni.

Ordinanza n. 56 del 15 maggio 2020 – dal 15 maggio: ulteriori indirizzi per i percorsi territoriali di individuazione dei casi COVID19, la loro presa in carico e la gestione dei contatti.

Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio fino alla fine dell'emergenza:

vengono assunte le disposizioni del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 in merito alle misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e sociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste; nonché le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

- la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute monitora con cadenza giornaliera tramite gli indicatori del sistema l'andamento dei contagi e ne comunica quotidianamente gli esiti al Presidente della Regione, in modo di stabilire che in caso di miglioramento o aggravamento della situazione epidemiologica possano essere adottate misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte;
- confermare della distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri;
- utilizzo obbligatorio della mascherina, in presenza di più persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
- all'obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura; le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all'uso di mascherina;
- divieto di ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;
- consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze fino al 2 giugno;
- riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio;
- l'attività degli stabilimenti balneari si svolge, pur con decorrenza dal 18 maggio, in conformità alle norme regionali;
- consentite fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivi compreso tennis e golf, nonché l'allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti pubblici o privati e all'interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all'aperto, che consentano nello svolgimento dell'attività il rispetto del distanziamento

interpersonale di almeno 2 metri; dal 25 maggio si applicano le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020;

- disposta la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione, anche in quelle attività tutt'ora non consentite dal DPCM del 17 maggio 2020;
- le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio applicano le disposizioni in materia di sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l'attività o la ripresa;
- dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni.

Ordinanza n. 58 del 18 maggio 2020 – dal 18 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: vietata in via temporanea la messa a disposizione di giornali, riviste, depliant illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all'interno di pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, esercizi commerciali, etc.), degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti.

Ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020 – dal 22 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- tutte le attività per le quali il DPCM 17/05/2020 non stabilisca un espresso divieto di esercizio o una diversa data di apertura si intendono riattivabili;
- in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli, trovano applicazione i principi e le misure di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale, nonché i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi;
- le attività di luna park e spettacolo viaggiante, sono esercitate nel rispetto, delle specifiche linee guida regionali - allegato 1; le attività di spettacolo viaggiante potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni; le attività di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, sono esercitate nel rispetto delle specifiche linee guida regionali - allegato 2; l'attività di biblioteche e archivi, sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali - allegato 3; l'attività delle guide turistiche, alpine, ambientali e accompagnatori turistici, sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali - allegato 4; fatta salva l'eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 – dal 27 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, **informatori scientifici del farmaco**, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere (allegato 1)
- per le attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli trovano, comunque, applicazione i principi e le misure delle ordinanze n.48 e n.57, i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi
- raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri ove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- obbligo dell'utilizzo della mascherina protettiva in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

- per incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni del 25 maggio viene disposto che:
 - le attività delle strutture ricettive all'aria aperta sono esercitate nel rispetto delle specifiche linee guida regionali (allegato 2);
 - le attività delle strutture per parchi tematici e di divertimento sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali (allegato 3)
 - le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali (allegato 4);
 - consentita la riapertura dei circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere nel rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni del 25 maggio;
 - consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza;
 - l'attività di biblioteche e archivi sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'allegato 6.

Ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020 – dal 31 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- dal 15 giugno le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative – Centri estivi- per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 e dell'allegato alla presente ordinanza;
- le spiagge libere sono gestite nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato alla presente ordinanza;
- conferma che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi o aperti, pubblici e privati aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

UMBRIA

Ordinanza n. 12 del 30 marzo 2020: differimento del versamento del Contributo della Tutela dell'Ambiente dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava al 30 giugno 2020.

Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020: modalità di trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 e organizzazione del servizio di raccolta.

Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020: fino alla cessazione dell'emergenza, possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per uffici e di giochi e giocattoli, all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura; le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità devono garantire un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari.

Ordinanza n. 24 del 14 maggio 2020 - per 90 giorni dalla data di adozione: i rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuali esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anti-contagio sono assimilati ai rifiuti urbani.

Ordinanza n. 25 del 17 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- nel rigoroso rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in coerenza con quelle nazionali, autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori: commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante; attività di parrucchieri e barbieri nonché centri estetici, centri massaggi e altri servizi alla persona, ad eccezione delle attività di centri di benessere fisico, stabilimenti termali; pubblici esercizi, bar e attività di ristorazione; agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione turistica, guide turistiche ed attività connesse; autoscuole;

- dal 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti: lo svolgimento di attività sportive individuali all'aperto, anche presso strutture e centri sportivi, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine; l'attività nautica di diporto; il pilotaggio di aerei ultraleggeri; l'attività di pesca nelle acque interne; l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate; l'equitazione;
- tutte le attività economiche e culturali la cui apertura non è contemplata nella presente ordinanza saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica; per tali attività sono consentite tutte le operazioni esclusivamente prodromiche alla futura riapertura con l'osservanza, in ogni caso, delle misure di prevenzione generali.

Ordinanza n. 26 del 18 maggio 2020 – dal 18 maggio al 14 giugno: Ulteriori disposizioni relative al trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 27 del 19 maggio 2020 – dal 18 maggio: confermato quanto disposto con l'ordinanza 25/2020 e integrato l'elenco delle imprese del commercio ambulante di cui non è prevista l'apertura con: commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento; commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie; commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria.

Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020 – dal 25 maggio:

- autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori: commercio al dettaglio su aree pubbliche; esercizi ricettivi extralberghieri; esercizi ricettivi all'aria aperta; residenze d'epoca;
- consentite le seguenti attività: l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati (v. Allegato n. 1); Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di cultura (v. Allegato n. 2); le attività di tutte le strutture ricettive (v. Allegato n. 3);
- **dal 25 maggio 2020**, i tirocini extracurricolari possono essere attivati o riattivati anche in presenza, oltre che con modalità a distanza; per le modalità attuative vedasi Allegato n. 4;
- ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Umbria, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Umbria e altre Regioni, finalizzato alle visite a congiunti.

Ordinanza n. 29 del 29 maggio 2020 – Recepimento delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Allegato n. 1). **Dal 3 giugno:**

- consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività formativa: tirocini curricolari la parte pratica dei percorsi formativi gli esami finali in presenza;
- autorizzate all'apertura, le seguenti attività: attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno dei circoli culturali e ricreativi; centri benessere, con esclusione delle attività riferite ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco) e alle saune; stabilimenti balneari; aree gioco per bambini anche in spazi privati aperti al pubblico; parchi tematici e di divertimento, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e le giostre;
- consentita l'attività corsistica individuale, fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilita dal DPCM del 17 maggio 2020, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020 - fino a nuovo provvedimento: sospensione accesso libero agli ambulatori; attività solo su appuntamento con adeguati dispositivi.

Ordinanza n. 207 del 17 maggio - dal 18 maggio fino a nuovo provvedimento:

consentite le attività economiche, produttive e lavorative a condizione che rispettino i contenuti dei protocolli approvati dalla Regione, fino all'approvazione di tali protocolli si applicano le linee guida della Conferenza delle Regioni del 16 maggio, di cui al DPCM 17 maggio 2020.

- consentite le attività svolte dalle Guide alpine nell'ambito del sistema regionale di protezione civile; consentiti, gli allenamenti di arrampicata delle Guide alpine e lo svolgimento dei corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione; consentita l'attività delle guide

escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike;

- consentita l'attività di cura e igiene degli animali e di allenamento e addestramento dei cani esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste e autorizzate;
- consentite le attività sportive anche nell'ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi;
- accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.

Ordinanza n. 222 del 28 maggio – fino al 31 luglio: disposizioni sulla gestione rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti Covid e non.

Ordinanza n. 223 del 28 maggio – fino a nuovo provvedimento: disposizioni sul trasporto pubblico locale.

VENETO

Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative: elencate tutte le disposizioni previste per singolo settore di attività

Ordinanza n. 49 del 18 maggio – dal 18 maggio al 14 giugno: disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.

Ordinanza n. 55 del 29 maggio – dal 1° giugno al 14 giugno (la presente ordinanza sostituisce le precedenti):

- obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi, ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti;
- nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa; negli altri casi, obbligatorio l'uso della mascherina;
- vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi;
- previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome;
- le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni (allegato 1): ristorazione, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo, strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all'aria aperta, rifugi alpini, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale; parchi tematici e di divertimento; strutture termali e centri benessere, professioni della montagna e guide turistiche;
- in caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;
- le attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, sono svolte nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
- i servizi per bambini e adolescenti, relativamente alla fascia d'età 3/17 anni, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2; per i minori di anni 3, sarà definita con

apposito provvedimento la data a decorrere dalla quale potranno essere svolti i relativi servizi a seguito di interlocuzione con gli organi nazionali;

- in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda;
- nelle strutture residenziali sociosanitarie si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all'allegato 3.